ANNO XL • N. 73

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

30 LUGLIO 2009

to con una maggiore consapevolezza istituzionale superando la logica di settore per assumere una logica trasversale, uscendo dal generico sia nelle leggi, sia nelle azioni e nei piani e programmi indicando con precisione gli obiettivi e rendendoli calcolabili e verificabili mediante un idoneo sistema di indicatori;

- ad adottare le conseguenti misure organizzative in modo che sia previsto un feed back delle informazioni per tutte le funzioni delegate e decentrate, nonché un maggiore coordinamento tra tutti i Servizi di Giunta nonché tra gli assessorati competenti;
- ad avviare la prevista programmazione per il riordino territoriale in modo che la Regione possa promuovere un'incisiva azione di razionalizzazione organizzativa e di semplificazione del sistema degli enti locali; indirizzando le risorse soprattutto verso i Comuni che operano nelle difficoltà e nei disagi organizzativi determinati dalle caratteristiche di svantaggio del proprio territorio;
- ad avviare, altresì, azioni finalizzate a superare la descritta situazione di frammentazione in modo da dare completezza alle previsioni della l.r. 18/08 con relative risorse finanziarie e organizzative".

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto n. 139 del 15/07/2009.

Delimitazione zona di restrizione nel territorio regionale per un focolaio di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

Art. 1

E' dichiarata "zona di restrizione" per Influenza aviaria di estensione minima di un chilometro intorno alla sede del focolaio così come delimitata nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Nella zona di restrizione vanno applicate le misure previste dalla direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005 ed in modo particolare:

- esecuzione, a cura dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale competenti per territorio del censimento di tutte le aziende, inclusi gli allevamenti rurali, che detengono volatili, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale avranno cura di inserire il censimento in SIVA;
- DIVIETO di trasporto di volatili, fatta eccezione per il transito sui grandi assi stradali e ferroviari e sempre che non si effettuino soste all'interno della zona di restrizione
- DIVIETO di fiere, mercati, esposizioni e raduni di volatili o altri uccelli, incluso il commercio itinerante, la raccolta di volatili e le fiere e le altre attività autorizzate

ai sensi del DPGR 412 del 10 novembre 2005;

- DIVIETO di caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;
- DIVIETO di introduzione e l'immissione, nel territorio di selvaggina cacciabile.
- I Servizi di Sanità Animale delle Zone Territoriali dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale competenti per territori intensificano la vigilanza sul commercio degli animali sensibili all'Influenza aviaria.

Art. 3

I Servizi di Sanità Animale competenti sulla Zona di restrizione possono concedere deroghe per la movimentazione degli uccelli in uscita dalla zona stessa a condizione che

- siano rispettate le condizioni previste dalla Direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005
- la movimentazione avvenga solo dietro autorizzazione del Servizio di Sanità Animale di destinazione con il quale vanno concordati tempi e modalità di inoltro. Gli automezzi vanno lavati e disinfettati prima e dopo il trasporto e sotto controllo del veterinario ufficiale
- sia escluso il sospetto di Influenza Aviaria in tutti i soggetti presenti nell'azienda interessata

Nel caso la destinazione sia fuori del territorio della Regione Marche, il trasferimento può avvenire solo dopo che il Servizio di Sanità Animale competente per territorio abbia acquisito l'autorizzazione e concordato le modalità e i tempi per il trasferimento con la regione di destinazione.

Art. 4

1. Le misure di cui sopra restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione delle operazioni preliminari di disinfezione del focolaio insorto, salvo l'insorgenza di nuovi focolai e sempre che siano rispettate le condizioni di polizia veterinaria e quanto stabilito dalla direttiva 2005/94/CE del 20 dicembre 2005 così come certificato dai competenti Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti ai termini dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

Art. 5

Il presente decreto entra immediatamente in vigore. Sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto i Sindaci dei comuni interessati e il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Luogo di emissione Ancona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (Dott. Gian Mario Spacca)

- ALLEGATI -

Allegato 1 - delimitazione della zona di restrizione

30 LUGLIO 2009

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XL • N. 73

